



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazioneteritoriale@comune.palermo.it - pianificazioneteritoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: Affidamento diretto e polizza ex art. 117 comma 10 del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii. - Parere MIT n° 3210 del 30/01/2025.

Circolare n° 2 del 26/02/2025

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Pianificazione
Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Traffico e
Mobilità Ordinaria
Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Condono, Sanatorie
Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it

Al Sig. Responsabile dell’Ufficio per la Rigenere
Zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pubbli
co e dell’Abitare - Aree Monumentali e Pedon
nali
Dr. Sandro Follari
rigenerazioneurbana@comune.palermo.it

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio del Centro Storico per
la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di
Beni Immobili di Interesse Storico-
Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it

Il MIT, con il parere indicato in oggetto, ha risposto ad un quesito sottoposto da una Stazione
Appaltante afferente in particolare l’obbligo di costituire la polizza prevista dall’art. 117 comma 10

del Codice¹ anche nell’ipotesi di ricorso: a) all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; b) all’affidamento diretto di lavori di modico valore (inferiore a 5.000 euro); c) all’affidamento di lavori che non consistono in opere edili o di costruzione su impianti.

Il MIT con il parere in questione ha chiarito che sussiste l’obbligo di costituzione della polizza ex art.117 comma 10 del Codice anche in tutte le ipotesi sopra elencate.

Il MIT ha precisato, altresì, che può derogarsi al citato obbligo nell’ipotesi prevista dal successivo comma 14 dello stesso articolo che dispone: “ *Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione*”.

Conseguentemente, la stazione appaltante può decidere di esonerare l’impresa dalla prestazione della polizza, ma **solo in presenza di una solida motivazione e a fronte di condizioni migliorative rispetto all’aggiudicazione.**

In definitiva, si può sostenere che il MIT non fa altro che ribadire un principio essenziale: la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza dei cantieri non possono essere messe in discussione, nemmeno per i lavori di modico valore.

La polizza assicurativa rappresenta un elemento imprescindibile per la gestione del rischio e l’eventuale esonero deve costituire l’eccezione.

Si invitano le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP affinché tengano conto del citato parere nell’ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti di lavori anche di modico valore.

Distinti saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli

¹ Art. 117 comma 10 “*L’esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante*”.